

## Il 6 marzo alla SUPSI

### LA TASSAZIONE GLOBALE: LO STRAPPO DEL CANTON ZURIGO

#### La compatibilità con la LAID; la sintesi delle norme fondamentali sulla tassazione globale e globale modificata; il trasferimento della residenza dall'Italia alla Svizzera

##### Presentazione

Può sembrare strano che a poco più di un mese dall'ultimo pomeriggio di studio sulla tassazione globale, il Centro di competenze tributarie della SUPSI decida di proporre ancora su questo tema un ulteriore approfondimento. La ragione è legata alla decisione degli elettori del Canton Zurigo di abolire il diritto alla tassazione globale dopo il primo anno di residenza delle persone che ne hanno beneficiato. Si pone qui un problema giuridico e un problema politico. Da un profilo giuridico ci si deve chiedere se la decisione del Canton Zurigo è conforme alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e in particolare al secondo capoverso dell'art. 6. Da un profilo politico bisogna valutare quale importanza pratica avrà per gli altri Cantoni il segnale di un Cantone così importante come Zurigo.

Un altro problema che riguarda solo indirettamente i globalisti, ma di fondamentale importanza, è quello riguardante l'eventuale preclusione all'accesso della tassazione globale per un contribuente che è attivo nel contesto del commercio dei titoli. Anche in questo caso, come sulla questione annunciata sopra, non è facile dare una risposta univoca poiché la legislazione sull'attività nell'ambito del commercio dei titoli, i progetti di legge presentati dal Consiglio federale con i relativi messaggi, la Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e la giurisprudenza del Tribunale federale hanno determinato una situazione di grande incertezza giuridica.

Al di là di questi due problemi – i nuovi scenari che si aprono dopo la votazione popolare del Canton Zurigo e la valutazione quale attività lucrativa o meno del commercio dei titoli di un globalista – una parte importante del convegno sarà tuttavia dedicata agli aspetti giuridici e giurisprudenziali fondamentali riguardanti la tassazione globale sul dispendio e la tassazione globale modificata. Si farà pure cenno alle disposizioni del diritto italiano e del diritto internazionale italo-svizzero sul trasferimento della residenza di una persona fisica dall'Italia alla Svizzera.

Verrà consegnata ai partecipanti un'ampia documentazione.

Ai fini di una maggiore comprensione dei temi trattati, vengono elencate di seguito le norme più significative oggetto di questo pomeriggio di studio:

##### a) Norme di diritto federale svizzero e cantonale

- Art. 13 della Legge tributaria ticinese, rispettivamente art. 14 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), riguardante la tassazione sul dispendio;
- Art. 6 della LAID, con particolare riferimento alla norma potestativa dell'art. 6 cpv. 2 riguardante la tassazione sul dispendio;
- Art. 13 della Legge tributaria zurighese, con particolare riferimento all'art. 13 cpv. 2, oggetto della votazione popolare dell'8.2.2008;
- Art. 15 cpv. 3 e 17 della Legge tributaria ticinese (rispettivamente art. 16 cpv. 3 e art. 18 della LIFD) concernenti l'esclusione dall'imposizione degli utili mobiliari e il concetto di attività lucrativa indipendente.

##### b) Norme di diritto italiano

- Art. 2 del Testo unico sulle imposte sui redditi italiano (TUIR) riferito alla residenza delle persone fisiche in Italia;
- Art. 2 comma 2 bis del TUIR concernente l'inversione dell'onere della prova a carico dei cittadini italiani residenti in Italia che trasferiscono la loro residenza in Svizzera.

##### c) Norme di diritto internazionale previste dalla convenzione italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni

- Art. 4 cpv. 2 della Convenzione internazionale italo-svizzera riferito ai criteri applicabili in caso di doppio domicilio delle persone fisiche al fine di stabilire il domicilio prevalente;
- Art. 4 cpv. 5 lett. b) della Convenzione internazionale italo-svizzera che esclude dai vantaggi convenzionali una persona fisica che è tassata sul dispendio;
- Art. 1 della Convenzione italo-svizzera che stabilisce l'ambito di applicazione della convenzione alle persone che sono residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.

#### Programma

##### a) **La tassazione globale sul dispendio e modificata secondo le norme vigenti federale e cantonale ticinese**

**Relatori Donatella Ferrari e Samuele Vorpe**

Oltre ai temi che seguono, che verranno presentati sinteticamente, si darà spazio anche al commercio professionale dei titoli, con particolare riferimento ai tratti distintivi che differenziano l'attività vera e propria dalla giudiziosa amministrazione del proprio patrimonio.

Per la tassazione sul dispendio:

- L'indicazione degli aventi diritto; dell'oggetto della tassazione; del calcolo del dispendio; degli elementi di controllo; del recupero dell'imposta preventiva e del recupero parziale dell'imposta alla fonte estera su dividendi, interessi e canoni di licenza.

Per la tassazione modificata:

- Le norme limitative speciali stabilite per i globalismi dalle convenzioni stipulate dalla Svizzera con la Germania, l'Italia e altri 5 Stati e le condizioni per usufruire comunque dei vantaggi previsti dalle convenzioni di cui sopra.

## b) L'abolizione dell'art. 13 cpv. 2 della legge tributaria del Canton Zurigo

*Relatori Marco Bernasconi e Samuele Vorpe*

Il significato e le ipotesi riguardanti le conseguenze concrete per i globalisti residenti nel Canton Zurigo; la compatibilità con l'art. 6 cpv. 2 della LAID; il riferimento alla dottrina e alle Informazioni fiscali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; la sentenza del Tribunale federale che conferma che la tassazione globale si fonda su una procedura legale di tassazione e non costituisce un accordo fiscale; le decisioni del Consiglio federale, del Consiglio nazionale e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze che legittimano la tassazione globale; le iniziative promosse dopo il voto popolare del Canton Zurigo a livello federale e in alcuni Cantoni svizzeri.

## c) La correlazione del diritto interno tributario italiano con la convenzione italo-svizzera in caso di tassazione globale sul dispendio e di tassazione globale modificata

*Relatori Marco Bernasconi e Donatella Ferrari*

La nozione di residenza secondo l'art. 2 TUIR; le condizioni restrittive applicabili ai residenti in Italia di nazionalità italiana che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera (art. 2 comma 2 bis TUIR); i limiti posti dalla convenzione italo-svizzera (art. 4 cpv. 2) all'art. 2 TUIR; l'impossibilità di invocare la protezione del trattato per i globalisti tassati sul dispendio; il diritto alla protezione del trattato per i globalisti tassati sugli elementi di controllo (art. 13 LT, art. 14 LIFD) e sui redditi di fonte italiana assegnati per competenza impositiva alla Svizzera; le decisioni delle commissioni tributarie italiane e le Circolari del Ministero delle finanze riguardanti i requisiti concreti sui quali si fonda la residenza fiscale della persona fisica in Italia.

## d) Tassazione globale: clima e prospettive da Palazzo Federale

*Relatore Fulvio Pelli*

### Relatori

- *Marco Bernasconi*, dott., prof. SUPSI e prof. a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- *Donatella Ferrari*, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law e docente SUPSI
- *Fulvio Pelli*, dott., avv., Consigliere nazionale
- *Samuele Vorpe*, economista aziendale SUP e assistente SUPSI

### Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

### Data, Orario, Luogo

Venerdì 6 marzo 2009, dalle 14.00 alle 17.30, aula La Grande, Stabile Le Gerre, Entrata A, 2° piano, 6928 Manno.

### Costo, Iscrizioni

CHF 350.--, iscrizioni entro mercoledì 4 marzo 2009

### Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno

tel. +41 (0)58 666 61 20, fax +41 (0)58 666 61 21, sito: [www.fisco.supsi.ch](http://www.fisco.supsi.ch), email: [diritto.tributario@supsi.ch](mailto:diritto.tributario@supsi.ch)

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

## FC 08/09 – DSAS 111 – La tassazione globale – Lo strappo del Canton Zurigo

### Mi iscrivo

Cognome	Nome	Professione
---------	------	-------------

### Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente	Via, N.
--------------	---------

NAP, Luogo	Tel.	E-mail
------------	------	--------

Data	Firma
------	-------

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

### Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera pagabile in 30 giorni tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: Titolo del corso.

### Condizioni generali

In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.